



PARERE MOTIVATO
n. 28 del 12 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano Regolatore Generale Comunale, tramite procedura di suap Ditta AL.PE.T s.r.l., nel Comune di Legnago (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 Febbraio 2019 prot. n.57486;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proponente con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 388482, 389152, 389144, 38914 del 25.09.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante, tramite procedura suap, al Piano Regolatore del Comune di Legnago;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.125 del 10.01.19 assunto al prot. reg. al n. 9167 del 10.01.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.2581 del 10.01.19 assunto al prot. reg. al n. 9673 del 10.01.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 213/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa ad un intervento di edilizia produttiva in variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 della L. R. 55/2012 per l'ampliamento dell'attività produttiva della ditta AL.PE.T s.r.l, sita in loc. San Vito di Legnago nel comune di Legnago.

L'intervento oggetto della presente valutazione prevede l'ampliamento del lotto produttivo esistente, già ricadente in area classificata come produttiva D1.1 "Industriale e artigianale esistente e di completamento", tramite l'utilizzo di nuove aree ad esso contigue, ora classificate come area agricola sottozona E2.1 "Tutela della produzione agricola" e quindi necessitanti di nuova zonizzazione.

L'ampliamento dello stabilimento industriale è funzionale alla necessità di potenziare il ciclo produttivo, in risposta alla crescente richiesta di commesse specializzate registrata dalla ditta in questione.

Il lotto di intervento presenta una superficie complessiva di mq 14.074 (mq 12.428 in zona D1.1 e mq 1.646 in zona E2.1).

La superficie coperta attualmente autorizzata è di mq 5.572,06 e ricomprende al suo interno la superficie di tre distinti corpi fabbrica rispettivamente:

- primo corpo di fabbrica superficie 2.506,52 mq;
- secondo corpo di fabbrica superficie 1.060,50 mq;
- terzo corpo di fabbrica superficie 2.005,04 mq;

La superficie coperta in ampliamento è di mq 1.143,76 e porterà la superficie coperta complessiva a mq 6.715,82.

Nello specifico la Ditta presenta l'esigenza di costruire un nuovo corpo fabbrica di dimensioni pari a m 38,20 m. per 28,50 m. e un'altezza di circa 12 m. Viene prevista, inoltre, la riorganizzazione di alcune aree pavimentate, con funzione di piazzale per il carico e scarico delle merci, e delle aree a parcheggio per le maestranze (la superficie a parcheggio presenterà, a lavori ultimati, un'estensione totale di 2.189,34 mq).

Non si prevede la realizzazione di viabilità interna o di infrastrutture stradali.



Il complesso produttivo, infatti, dispone di ingresso ed uscita direttamente lungo Via Custoza, la quale si raccorda alla S.R. 10 "Padana Inferiore" dopo poche decine di metri; il collegamento immediato alla viabilità ad alto scorrimento evita l'uso della viabilità locale da parte degli automezzi interessati all'attività produttiva e permette di generare un impatto estremamente contenuto sulla circolazione locale.

Viene contemplata, infine, la realizzazione della rete di illuminazione esterna in conformità alla L.R. 17/2009.

L'ambito interessato all'ampliamento è servito da sottoservizi (rete elettrica, gasdotto, fognatura comunale, acquedotto) ed il progetto prevede di sfruttare, potenziando ove necessario, le reti esistenti.

Con riferimento alle opere di mitigazione vengono pianificate opportune misure compensative per lo smaltimento delle acque meteoriche individuate nella predisposizione di un volume di invaso che consentirà la laminazione delle piene. Non sono previsti interventi a verde.

Sono stati inoltre prodotti specifici studi specialistici, quali compatibilità idraulica, relazione geologica, relazione di caratterizzazione ambientale dei terreni da scavo e valutazione previsionale di impatto acustico, in atti, che hanno reso possibile, nello specifico, alcune considerazioni favorevoli relativamente all'analisi di sostenibilità ambientale.

Si evidenzia inoltre che le analisi condotte sul terreno interessato allo scavo hanno evidenziato che i terreni del sito, secondo l'allegato 3 del decreto n. 186 del 5 aprile 2006, presentano parametri che rientrano nei limiti stabiliti dalla Tabella B.

I pareri resi dalle autorità ambientali non hanno evidenziato possibili effetti significativi negativi sull'ambiente derivanti dalla variante in esame.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 Febbraio 2019 dalla quale emerge che *"la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale, tramite procedura di suap, Ditta Al.PET s.r.l. nel Comune di Legnago"* non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Si ritiene altresì necessario pianificare anche lavori di messa a dimora di essenze arboree, allo scopo di realizzare aree percettivamente gradevoli e che abbiano funzione di mascheramento visivo dell'insediamento in esame nei confronti della area agricola adiacente e delle aree residenziali contermini esistenti. Nello specifico la realizzazione di fasce piantumate dovrà essere prevista lungo i confini di proprietà con una doppia cortina vegetata, al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico con la zona agricola, così come da indicazioni emerse in sede di conferenza di servizi del 15 ottobre 2018.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e nelle relazioni specialistiche succitate, e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate, nella relazione VincA n. 213/2018 e nelle determinazioni della Conferenza di Servizi del 15/10/2018.

Si richiama il rispetto dell'art. 39 del PTA in particolare per quanto riguarda l'impermeabilizzazione delle superfici.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale, tramite procedura di suap, Ditta AL.PE.T s.r.l. del Comune di Legnago in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono essere realizzati lavori di messa a dimora di essenze arboree, allo scopo di realizzare aree percettivamente gradevoli e che abbiano funzione di mascheramento visivo dell'insediamento in esame, nei confronti dell'area agricola adiacente e delle aree residenziali contermini esistenti. Nello specifico dovrà essere prevista la realizzazione di fasce piantumate lungo i confini di proprietà, con una doppia cortina, al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico, così come da indicazioni emerse in sede di conferenza di servizi del 15 ottobre 2018;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine